

**CONVENZIONE TIPO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DA PARTE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 264/1991 PER CONTO DELLA REGIONE VENETO****PREMESSA**

- l'art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997 ha disposto che con decreto del Ministro delle Finanze sono stabilite le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario, a partire dal 1 gennaio 1999, svolgono le funzioni di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi, applicazione delle sanzioni e contenzioso amministrativo relative alle tasse automobilistiche non erariali;
- il decreto del Ministro delle finanze n. 418 del 1998, adottato ai sensi del sopracitato art. 17, comma 10, ha previsto, all'art. 5, che con protocollo d'intesa sia definita la costituzione di archivi regionali e di un archivio nazionale delle tasse automobilistiche e, all'art. 6, che fino alla definizione del suddetto protocollo, la gestione e l'aggiornamento degli archivi sopracitati siano assicurati dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo;
- l'art. 31, comma 42, della legge n. 448 del 1998 ha riconosciuto ai soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264 del 1991 la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 sopracitato;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 2241 del 27.11.2014 sono state approvate disposizioni in merito ai rapporti tra amministrazione e soggetti autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica e lo schema di convenzione regionale valida fino al 31/12/2017 prorogabile, ai sensi dell'art. 2 del presente atto, fino al 31.12.2020, in base alla quale i soggetti autorizzati *ex lege* 264/91 all'attività di consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto possono riscuotere le tasse automobilistiche per conto della Regione Veneto;

Art. 1**Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione determina le modalità di svolgimento del rapporto tra il soggetto autorizzato e l'amministrazione, finalizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche, nonché la fissazione della misura del compenso spettante per il servizio svolto e le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.
2. Si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2241 del 27.11.2014.
3. Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.
4. Il soggetto autorizzato è consapevole del fatto che l'attività di riscossione delle tasse automobilistiche comporta lo svolgimento di una funzione pubblica e fa acquisire a chi la esercita la qualifica pubblicistica di agente contabile, con conseguente suo assoggettamento alla rigorosa disciplina sostanziale e processuale riservata ai soggetti che per ragioni di ufficio o servizio abbiano maneggio di denaro pubblico. L'omissione o il ritardo, anche parziali, del riversamento all'amministrazione delle somme riscosse, possono comportare l'accertamento di responsabilità sotto il profilo civile, penale e contabile da parte delle autorità giudiziarie competenti.

Art. 2.**Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha decorrenza dal 01.01.2015 e termine finale il 31 dicembre 2014, prorogato di diritto di ulteriori tre anni fino al 31.12.2020, in caso di mancata disdetta pervenuta all'Amministrazione entro il 30.11.2017 ovvero di revoca da parte dell'Amministrazione regionale.
2. Il rapporto convenzionale con il singolo soggetto ha decorrenza dalla data del decreto dirigenziale di autorizzazione all'espletamento del servizio di riscossione o dalla diversa data ivi indicata.



3. Il soggetto autorizzato ha facoltà di recesso dalla presente convenzione previa comunicazione da far pervenire all'amministrazione, anche per il tramite di associazioni di categoria, con il preavviso di tre mesi, mediante posta elettronica certificata.

Art. 3.**Garanzie**

1. Il soggetto autorizzato per il primo anno con la presente convenzione, è tenuto a fornire a favore dell'amministrazione idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, di 51.645,69 euro, con decorrenza dal mese in cui viene rilasciata l'autorizzazione a riscuotere e termine finale il 31 dicembre dell'anno stesso, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A partire dall'esercizio successivo, la predetta cauzione sarà commisurata, come per tutte le agenzie di pratiche automobilistiche già autorizzate con la precedente convenzione, all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate dal soggetto autorizzato nel periodo precedente. Qualora nel primo periodo il soggetto autorizzato abbia riscosso per meno di 3 mesi, per il secondo periodo è richiesta una cauzione di euro 51.645,69. In ogni caso viene stabilito un minimo di copertura fideiussoria di 10.000,00 euro qualora il soggetto abbia già riscosso per almeno 12 mesi e dal calcolo della media descritto al capoverso precedente risultasse un importo inferiore.
2. La fidejussione può essere prestata in forma solidale e collettiva, da più soggetti autorizzati, attraverso enti o cooperative tra soggetti autorizzati legalmente costituiti. In tal caso l'importo della fidejussione è fissato per il primo periodo in euro 5.164.568,99 di cui almeno un quarto versati in numerario o titoli di Stato da depositare alla Cassa Depositi e Prestiti con vincolo a favore dell'amministrazione (Decreto Ministeriale 13.09.1999). A decorrere dal secondo periodo (di 12 mesi), la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nel periodo precedente dai soggetti autorizzati aderenti all'ente garante, ridotta ad un ventesimo, analogamente a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 1999, n. 11.
3. Le condizioni di garanzia sono regolate secondo quanto previsto negli schemi di fidejussione riportati in allegato .
4. L'amministrazione ha facoltà di adeguare l'importo della fideiussione, di cui ai commi precedenti, in misura idonea a garantire gli interessi dell'erario regionale.
5. L'amministrazione ha facoltà di modificare le condizioni di garanzia e gli schemi di fideiussione per i periodi successivi a quello in essere al momento della modifica. Qualora il soggetto autorizzato non intenda aderire alle nuove condizioni di garanzia, il rapporto convenzionale termina allo spirare del periodo in essere al momento della modifica.

Art. 4.**Collegamento**

1. Il soggetto autorizzato è tenuto e si impegna ad assicurare il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, e inviare i dati dei versamenti ricevuti mediante utilizzo di una rete telematica, per il tramite di un sistema informatico, uniformandosi alle disposizioni vigenti che regolano le modalità del collegamento stesso .
2. Il soggetto autorizzato può utilizzare i dati informatici in suo possesso per i soli fini stabiliti dall'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati persona/t).

**Art. 5.****Modalità per la riscossione**

1. Il soggetto autorizzato assicura il servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche .
2. Il soggetto autorizzato richiede a colui che effettua il versamento per un autoveicolo la targa dello stesso, la regione o provincia autonoma di residenza del proprietario, il periodo di validità del pagamento della tassa e la data di scadenza; in alternativa, nel caso i dati presenti negli archivi delle tasse automobilistiche, fossero difformi da quanto dichiarato e regolarmente documentato dal contribuente, il soggetto autorizzato dovrà imputare manualmente i dati tecnici ai fini del calcolo della tassa, conservando agli atti copia della documentazione esaminata.
3. Il soggetto autorizzato trasmette i dati al sistema informatico di cui all'art. 4, comma 1, il quale, in risposta, visualizza l'ammontare della tassa automobilistica da pagare. La conferma dell'operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento da consegnare al soggetto che effettua il versamento.
4. È fatto obbligo al soggetto autorizzato di rilasciare a colui che effettua il versamento la ricevuta automaticamente stampata dal sistema. La ricevuta dovrà riportare l'indicazione relativa all'identificativo univoco rilasciato dal sistema di gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche, al numero della ricevuta stessa, alla data e all'ora del pagamento, al tipo del veicolo, alla targa, alla regione o provincia autonoma di residenza del proprietario, al periodo di validità del pagamento, alla data di scadenza, all'eventuale riduzione della tassa e all'importo versato, nonché ai dati identificativi del soggetto autorizzato ed ai dati utilizzati per il calcolo della tassa . La ricevuta deve inoltre riportare l'importo del compenso corrisposto al soggetto autorizzato da chi effettua il versamento, come stabilito dall'art. 7 della presente convenzione.
5. È fatto divieto al soggetto autorizzato di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema. E' altresì fatto divieto di alterare i dati contenuti nella suddetta ricevuta .
6. Il soggetto autorizzato è tenuto ad adottare idonee misure in grado di garantire la riservatezza dei dati comunicati dal versante.
7. Il soggetto autorizzato può annullare, a richiesta del contribuente, entro lo stesso giorno di emissione, l'operazione di versamento della tassa. Le ricevute annullate devono essere conservate dal soggetto autorizzato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo per le verifiche da parte dell'amministrazione regionale.

Art. 6.**Modalità di riversamento**

1. Ai fini del riversamento delle somme riscosse, il soggetto autorizzato conferisce mandato all'amministrazione nel cui territorio si trova l'esercizio di cui è titolare a richiedere, tramite la procedura bancaria SEPA DD, di addebitare direttamente nel proprio conto corrente, l'ammontare dei pagamenti riscossi. A tal fine il soggetto autorizzato fornisce le coordinate bancarie complete del proprio conto corrente. Il soggetto si impegna a tenere sempre aggiornata in tempo reale l'amministrazione in caso di variazione delle coordinate bancarie assumendosi la responsabilità di disguidi/ritardi dovuti al mancato o ritardato aggiornamento.
2. Settimanalmente, ovvero il giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, il soggetto autorizzato riceve dal sistema informatico l'estratto conto relativo all'ammontare totale delle somme da questo riscosse nella settimana precedente. Detto ammontare deve essere reso disponibile dal soggetto autorizzato entro due giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto.
3. A fine giornata, il soggetto autorizzato riceve un riepilogo dettagliato dei pagamenti da esso riscossi nella giornata.



4. Sulle somme non rese disponibili dal soggetto autorizzato alla prescritta scadenza ma riversate entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa si applica una penale pari al cinque per cento da versarsi contestualmente alle somme.
5. Nei casi di omesso o tardivo riversamento delle somme riscosse l'amministrazione procede, nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni di cui all'allegato C della deliberazione della Giunta regionale n. 2241 del 27.11.2014, al recupero delle somme non riversate, alla sospensione cautelativa o alla revoca del servizio di riscossione, alle prescritte segnalazioni alla Procura della Repubblica e alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti.

Art. 7.**Corrispettivo per il servizio**

1. Il soggetto autorizzato esige dal contribuente per ogni operazione di riscossione la somma prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11 e successive modificazioni.

Art. 8.**Poteri di controllo e di risoluzione del rapporto**

1. L'amministrazione ha facoltà di disporre ispezioni nei confronti del soggetto autorizzato al fine di verificare che le operazioni di riscossione siano effettuate nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione.
2. L'amministrazione può risolvere il rapporto, mediante l'invio di comunicazione tramite posta elettronica certificata o raccomandata AR, nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1, riscontri la falsità delle dichiarazioni effettuate in sede di prima adesione alla presente convenzione. Il rapporto può essere altresì risolto, previa immediata sospensione per il tempo strettamente necessario alla verifica dei fatti/atti, nel caso di reiterate irregolarità riscontrate nello svolgimento delle operazioni di riscossione, ovvero di mancata prestazione della garanzia per gli anni successivi al primo periodo nel corso del quale la presente convenzione produce i suoi effetti, o nell'eventualità che sia stata rilasciata al contribuente una ricevuta diversa da quella automaticamente prodotta dal sistema o alterata nei dati riportati in quest'ultima.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'allegato C della presente deliberazione della Giunta regionale in tema di sospensione e revoca del servizio di riscossione.

Art. 9.**Eventi eccezionali**

1. Qualora il soggetto autorizzato non abbia potuto svolgere le attività connesse con la presente convenzione a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni, a decorrere dal giorno in cui il soggetto autorizzato abbia ripreso la normale attività.
2. E' fatto obbligo al soggetto autorizzato di comunicare senza ritardo all'amministrazione, a mezzo posta elettronica certificata, i fatti e le circostanze eccezionali e straordinari, impeditivi dell'adempimento.
3. Qualora il sistema informatico di cui all'art. 4 non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al primo comma, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento è attestata con propria dichiarazione dal gestore del sistema informatico, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Art. 10.

Trasferimento a titolo universale o a titolo particolare del complesso aziendale

1. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, disciplinato dal comma 3 dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, l'avente causa può sostituirsi al dante causa nel rapporto oggetto della presente convenzione, a partire dal momento in cui è rilasciata a suo favore l'autorizzazione di cui all'art. 3 della citata legge n. 264 del 1991. Ai fini dell'avvio dell'attività di riscossione e di riversamento, il nuovo esercente è tenuto a presentare una nuova istanza di adesione.

Art. 11.

Decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa individuale

1. Nei casi di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale disciplinati dal comma 4 dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, gli eredi o gli aventi causa del titolare medesimo possono sostituirsi, a quest'ultimo nel rapporto oggetto della presente convenzione per il periodo e alle condizioni individuati dal citato art. 4. Ai fini dell'avvio delle attività di riscossione e di riversamento, il nuovo esercente è tenuto a presentare una nuova istanza di adesione.

Art. 12.

Decesso o sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale

1. Nei casi di decesso o incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, altro socio o altro amministratore possono sostituirsi al precedente nel rapporto oggetto della presente convenzione, secondo le condizioni indicate dall'art. 10 della legge 8 agosto 1991, n. 264, così come modificato dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11. Ai fini dell'avvio delle attività di riscossione e di riversamento il nuovo esercente è tenuto ad eseguire gli adempimenti previsti all'art. 3.

Art. 13.

Variazioni societarie

1. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare alla Regione Veneto le variazioni dei dati contenuti nell'istanza di adesione alla presente convenzione, ad eccezione dell'appoggio bancario per il quale si rimanda all'art.6, entro e non oltre 7 giorni dalla data dell'intervenuta variazione. In caso di mancata comunicazione delle variazioni nel termine previsto la Regione, oltre a sospendere i soggetti inadempienti dal servizio di riscossione della tassa automobilistica per tutto il periodo necessario alla regolarizzazione delle variazioni intervenute, in caso di perdita dei requisiti per svolgere il servizio, revoca l'autorizzazione concessa.

Art. 14.

Revoca dell'autorizzazione

1. La revoca dell'autorizzazione disposta in base alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, determina anche la contestuale revoca di diritto del rapporto convenzionale in essere.

Art. 15.

Privacy

1. Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità previste nella convenzione stessa.



Art. 16.

Controversie

1. Le controversie relative all'applicazione della presente convenzione sono devolute al Foro di Venezia.

**SCHEMA FIDEJUSSIONE IN FORMA SOLIDALE E COLLETTIVA
A FAVORE DELLA REGIONE VENETO**

PREMESSO

- che la Regione Veneto (di seguito denominata "Beneficiario") affida la riscossione delle tasse automobilistiche a soggetti autorizzati all'attività di consulenza sulla circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge n. 264/1991 (di seguito denominati "soggetti autorizzati") che hanno presentato istanza di adesione alla convenzione approvata con D.G.R....del.... (di seguito denominata "convenzione");
- che i soggetti autorizzati sono tenuti a costituire una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- che l'importo della fidejussione prestata dal singolo soggetto autorizzato per il primo anno all'attività di riscossione della tassa automobilistica in convenzione con la Regione del Veneto è fissato per il primo periodo, con decorrenza dal mese in cui viene rilasciata l'autorizzazione a riscuotere e termine finale il 31 dicembre dell'anno stesso, in euro 51.645,69 (cinquantunmilaseicentoquarantacinque/69);
- che, essendo la fidejussione prestata in forma solidale e collettiva, l'importo massimo complessivo iniziale per il primo periodo anzidetto è fissato in euro 5.164.568,99 (cinquemilionicosessantaseicentoquattromilacinquecentosessantotto/99);
- che a decorrere dal secondo periodo (di 12 mesi), la cauzione dovrà essere adeguata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni delle tasse automobilistiche del periodo precedente, a meno che il singolo soggetto autorizzato nel periodo precedente abbia riscosso per meno di 3 mesi, in tal caso la cauzione ammonterà a euro 51.645,69 per ogni singolo soggetto autorizzato;
- che, viene fissato un minimo di copertura fideiussoria pari a 10.000,00 euro, nel caso l'importo calcolato con le modalità di cui al punto precedente, risultasse inferiore;
- che (in seguito denominato "Contraente") intende costituire la cauzione dovuta collettivamente e solidalmente dai propri associati a mezzo fidejussione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La compagnia di assicurazione / Istituto di credito (di seguito denominata/o "Fidejussore") si costituisce fidejussore nell'interesse dei soggetti autorizzati ed a favore del Beneficiario, fino alla concorrenza dell'importo massimo prescritto per ciascun soggetto autorizzato, quale cauzione dovuta a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. La presente garanzia, nei limiti sopradistinti, si riferisce a tutti i soggetti autorizzati per i quali il Contraente abbia inviato al Beneficiario apposita attestazione. La presente garanzia è valida sino a liberazione da parte del Beneficiario.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Soggetti autorizzati per i quali è prestata la cauzione - La cauzione è prestata per tutti i soggetti autorizzati per i quali il Contraente abbia inviato apposita attestazione sia al Beneficiario che al Fidejussore. Ad ogni scadenza annuale il Contraente, previ gli eventuali adeguamenti richiesti dal Beneficiario, emette nuove attestazioni che identificano i soggetti autorizzati e gli importi garantiti.

Art. 2 - Pagamento del risarcimento - Per ogni inadempienza per cui intenda avvalersi della fidejussione, il Beneficiario dovrà entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla data in cui si è appresa notizia dell'avvenuta inadempienza, darne intimazione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata al soggetto autorizzato, nonché al Contraente della garanzia ed al Fidejussore.

Tale intimazione dovrà contenere l'invito all'adempimento dell'obbligo, fissando un termine per l'adempimento stesso. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Beneficiario ne darà comunicazione alle stesse parti con le modalità di cui al primo periodo. Entro il termine massimo di 15 gg. dalla ricezione di tale lettera il Fidejussore provvederà, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, tranne quella del mancato rispetto delle modalità e del termine di invio della suddetta intimazione, al versamento della somma dovuta nei limiti dell'importo garantito, con rinuncia alla preventiva escussione del soggetto autorizzato e del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile. In caso di inadempienza contrattuale, ove non si riscontri alcun danno economico per il Beneficiario, la garanzia è limitata ad un decimo dell'importo assicurato.

Art. 3 - Premi, spese, imposte ed oneri vari - Il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non può essere opposto al Beneficiario, nei confronti del quale non può essere ripetuto alcunché per imposte, spese ed altri eventuali oneri dipendenti dalla presente garanzia.



Art. 4- Durata. La presente garanzia è valida fino al 31 dicembre e può essere prorogata previo idoneo adeguamento dell'importo garantito..

In caso di recesso sia da parte del contraente che del fideiussore dovrà essere data comunicazione al beneficiario tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni - Foro competente - Tutte le comunicazioni o notifiche relative alla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. In caso di controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Beneficiario che effettua l'intimazione di cui all'articolo 2.

SCHEMA FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA O BANCARIA PRESTATA DAL SOGGETTO AUTORIZZATO DI CUI ALLA LEGGE N. 264/91 PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE

PREMESSO

- che la Regione Veneto (di seguito denominata "Beneficiario") affida la raccolta delle riscossioni delle tasse automobilistiche al soggetto autorizzato ai sensi della L. n. 264/91
- (di seguito denominato "Contraente") che ha presentato istanza di adesione alla convenzione approvata con D.G.R. n.....del.... (di seguito denominata "convenzione");
- che il Contraente è tenuto a costituire una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- che l'importo della fidejussione è fissato per il primo periodo, con decorrenza dal mese in cui viene rilasciata l'autorizzazione a riscuotere e termine finale il 31 dicembre dell'anno stesso, in euro 51.645,69 (cinquantunmilaseicentoquarantacinque/69) ;
- che a decorrere dal secondo periodo (di 12 mesi), la cauzione deve essere adeguata all'ammontare medio mensile del totale delle riscossioni delle tasse automobilistiche del periodo precedente , a meno che il soggetto autorizzato nel periodo precedente abbia riscosso per meno di 3 mesi, in tal caso la cauzione ammonterà a euro 51.645,69;
- che, viene fissato un minimo di copertura fideiussoria pari a 10.000,00 euro, nel caso l'importo calcolato con le modalità di cui al punto precedente, risultasse inferiore.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CON LA PRESENTE

Art. 1 - Fidejussione. La compagnia di assicurazione l'Istituto di credito (in seguito denominato "Fidejussore") costituisce fidejussione nell'interesse del Contraente ed a favore del Beneficiario, fino alla concorrenza dell'importo prescritto, quale cauzione dovuta a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Art. 2 - Pagamento del risarcimento. Per ogni inadempienza per cui intenda avvalersi della garanzia, il Beneficiario dovrà entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla data in cui si è appresa notizia dell'avvenuta inadempienza , darne intimazione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata al Contraente della garanzia ed al Fidejussore . Tale intimazione dovrà contenere l'invito all'adempimento dell'obbligo, fissando un termine per l'adempimento stesso. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Beneficiario ne darà comunicazione alle stesse parti con le modalità di cui al primo periodo. Entro il termine massimo di 15 gg. dalla ricezione di tale lettera il fidejussore provvederà, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, tranne quella del mancato rispetto delle modalità e del termine di invio della suddetta intimazione , al versamento della somma dovuta nei limiti dell'importo garantito , con



rinuncia alla preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 3- Premi, spese, imposte ed oneri vari. Il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non può essere opposto al Beneficiario, nei confronti del quale non può essere ripetuto alcunché per imposte, spese ed altri eventuali oneri dipendenti dalla presente garanzia.

Art. 4 - Durata. La presente garanzia è valida fino al 31 dicembre e può essere prorogata previo idoneo adeguamento dell'importo garantito.

In caso di recesso sia da parte del contraente che del fideiussore dovrà essere data comunicazione al beneficiario tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza.

Art. 5 - Liberazione. Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei premi, deve consegnare al Fidejussore l'originale di garanzia restituito dal Beneficiario con annotazione di svincolo, oppure una dichiarazione del Beneficiario che liberi il Fidejussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni - Foro competente. Tutte le comunicazioni o notifiche relative alla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. In caso di controversia è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo ove ha sede il Beneficiario che effettua l'intimazione di cui all'articolo 2.